


Publicato il 04/10/2016

N. 04075/2016REG.PROV.COLL.
N. 01358/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2016, proposto da:
Marina Malvasio, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Santarelli, Michele Casano, con domicilio eletto presso Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, 8;

contro

Comune di Ronco Scrivia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Villani, Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Silvia Villani in Roma, via Asiago 8;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Liguria già Città Metropolitana di Genova non costituita in giudizio;

U.T.G. - Prefettura di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Patrizia Miliaccio, Paolo Mantegazza, Ida Balbi, Piera Emilia Gianesi non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I n. 912/2015, resa tra le parti, concernente la corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 1761/2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ronco Scrivia e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Stefano Santarelli, Michele Casano, Roberto Damonte;

Visto il ricorso con cui Marina Malvasio aveva impugnato dinanzi al T.a.r. della Liguria il provvedimento n.3159 in data 8 maggio 2015 con il quale il Sindaco di Ronco Scrivia aveva espresso il proprio rifiuto di eseguire d'ufficio e in danno dei privati destinatari una serie di opere per rimediare ad asserite perduranti situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, interessanti la via dei Villini 10, strada privata di uso pubblico, residenza della ricorrente e dei cittadini coinvolti, pur essendo state tali opere oggetto di una serie di ordinanze contingibili ed urgenti risalenti ai mesi ed agli anni

precedenti riguardanti un piccolo corso d'acqua in adiacenza all'asse stradale e solo in parte eseguite con la domanda di accertamento dell'illegittimità delle omissioni del Sindaco e del Prefetto a sua volta intimato con relativa domanda risarcitoria;

Vista la sentenza n. 912 del 12 novembre 2015 con la quale il Tribunale amministrativo della Liguria dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto questa era di spettanza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, osservando che la competenza a pronunciarsi del TSAP doveva ritenersi sussistente allorché l'apprezzamento tecnico sul problema acqua diveniva centrale per la cognizione, mentre il riparto privilegia gli altri organi giudicanti quando la questione idrica o idrologica si veniva a situare in "seconda fila", senza quindi incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse sull'utilizzazione del demanio idrico;

Rilevato nel caso di specie che gli atti secondo la ricorrente inattuati traevano origine dalle tracimazioni del corso d'acqua in questione ed era il regime di questo ad interessare realmente l'incolumità dei cittadini abitanti nella via dei Villini e la percorribilità della strada, rimanendo sostanzialmente nello sfondo le pur presenti questioni privatistiche e la natura pubblica o privata della via dei Villini oppure ancora il riparto degli oneri tra i frontisti, appartenente al giudice ordinario, nella preminenza dello scorrimento e della regimazione di acque pubbliche

Visto l'appello in Consiglio di Stato notificato l'8 febbraio 2016 con cui la signora Malvasio impugnava la sentenza in questione, lamentando in sintesi la mancata presa in considerazione del ruolo

del corso d'acqua in tutta la vicenda, caratterizzata invece da una serie di movimenti franosi che privi di connessione con la regimazione delle acque, marginalmente ed indirettamente coinvolta in una situazione di generale dissesto del terreno e di necessaria difesa da frane e smottamenti geologici non di carattere idraulico;

Viste le costituzioni in giudizio delle Amministrazioni intimata ed in particolare le difese del Comune di Ronco Scrivia, il quale difendeva in parte le affermazioni della sentenza e in parte richiamava la giurisdizione del giudice ordinario e sosteneva inoltre l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, sia per la quasi totale avvenuta esecuzione delle opere atte a garantire la pulizia la messa in sicurezza della viabilità di via dei Villini e per la mancata impugnazione dell'ordinanza sindacale n. 47 del 22 novembre 2014 con cui l'amministrazione aveva ordinato all'impresa di procedere agli interventi necessari;

Rilevato dagli atti versati in causa in primo luogo che la cessazione della materia del contendere resta del tutto controversa ed in secondo luogo che appare corretto quanto affermato dal primo giudice circa la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, poiché come desumibile dalla perizia tecnica geologica e strutturale a firma del dott. Eugenio Poggi e dell'ingegner Paolo Profumo afferma testualmente che *“alcuni interventi che sono stati eseguiti nel tempo in corrispondenza di un particolare tratto del Rio senza nome, che ivi scorre proprio in adiacenza a Via Villini, in modo da eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica e privata, perdurato negli anni a seguito delle numerose differenti criticità idrogeologiche (smottamenti, allagamenti, dissesti, esondazioni, etc., etc.) che hanno interessato questo specifico settore dell'entroterra genovese”*; di seguito la stessa perizia richiama al trono storia degli di partendo dal

marzo 2012 e citando lo smottamento delle opere di sostegno dell'argine aspettare destro e di produzione della relativa stata soprastante il Rio in questione – marzo 2012 - quindi si parla di un secondo dissesto connesso alla messa in sicurezza del comparto in seguito agli eventi del marzo 2012, quindi - ottobre 2013 si cita la realizzazione di un muro di sostegno atto sorreggere la sede stradale della via Villini nel tratto soprastante il corso d'acqua fino all'imbocco della dubbi natura dello stesso, ancora delle fondazioni e degli allagamenti con conseguenti smottamenti nel novembre 2014 e conseguenti rovine lungo la strada in questione fino a proposte di realizzazione dell'argine di sponda destra che proseguono faticosamente nel corso dell'anno 2015 ed infine, nel corso di quest'anno del rifacimento del muro di sostegno sulla sponda destra da raccordarsi con quanto esistente sempre tenendo conto della strada in fregio sovrastante;

Considerato perciò che appare con tutta evidenza che la preponderanza delle opere realizzate o da realizzare concernono le sponde del cosiddetto Rio senza nome e conseguentemente, viste anche le previsioni dell'art. 217 lett. h) r.d. n. 1775 del 1933, le quali ricomprendono *“le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate”*, non può che concludersi che la controversia in esame rientri necessariamente nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Ritenuto perciò che l'appello in esame deve essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere compensate a causa della particolare peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO